

PROGRAMMA REGIONALE SARDEGNA FESR 2021-2027. GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI TOMOGRAFI COMPUTERIZZATI SIMULATORI PER RADIOTERAPIA E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Con il presente documento ARES Sardegna fornisce chiarimenti in merito alle richieste di informazioni complementari sulla documentazione di gara fatte pervenire dagli operatori economici interessati all'iniziativa, ai sensi dell'art. 88, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

I presenti chiarimenti saranno visibili sui siti: www.acquistinretepa.it, www.aressardegna.it.

CHIARIMENTI

1) Domanda

1) Con riferimento al patto di integrità da voi menzionato e agli obblighi che l'O.E. deve assumere in tema di conflitti di interesse, si chiede di confermare:

A) che l'ambito applicativo della dichiarazione sia limitato, per l'operatore economico, ai soggetti giuridicamente abilitati a rappresentare l'O.E./aggiudicatario, ovvero componenti del CDA e procuratori rilevanti ai sensi dell'art. 94, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), comma 2 e dell'art. 98, comma 3, lettera f) del D. Lgs 36/2023 ed i procuratori dotati di poteri, seppur non rilevanti ai sensi dell'art. 94, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h) del D. Lgs n. 36/2023;

B) che l'ambito applicativo della dichiarazione richiesta sia limitato, per codesto Ente, al solo personale coinvolto nella procedura in oggetto e che abbia o debba esercitare poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A., come previsto dall'art. 53 d.lgs. 165/01 pertanto il RUP e gli altri soggetti espressamente indicati negli atti di gara come rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza di un possibile conflitto di interessi.

2) si chiede di confermare che il rispetto del Codice di Comportamento aziendale di codesta Amministrazione da parte della scrivente, come previsto nel vostro patto di integrità, debba essere riferito alle sole previsioni ivi contenute applicabili anche per l'Operatore Economico per quanto compatibili ex art. 2 comma 3 DPR 16 aprile 2013, n. 62

Risposta

In relazione ai quesiti sopra indicati, si chiarisce quanto segue:

- quanto al quesito 1 sub A), si richiama l'attenzione degli operatori economici sulla nota apposta all'art. 2 del Patto di Integrità, la quale già chiarisce, con evidenti termini di ragionevolezza e proporzionalità, come ogni riferimento a dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'operatore economico, "deve essere ragionevolmente circoscritto ai soli soggetti il cui comportamento sia effettivamente rilevante nell'esecuzione del contratto stipulato con l'Amministrazione in quanto, tenuto conto della posizione e delle funzioni concretamente svolte, sono coinvolti nell'esecuzione del contratto ovvero hanno rapporti, anche indiretti, con gli uffici o con il personale dell'amministrazione aggiudicatrice». L'obbligo, pertanto, si riferisce non a tutti i dipendenti del Fornitore, ma a tutti i soggetti che, in ragione del loro ruolo nell'impresa o del loro coinvolgimento nella procedura, siano potenzialmente in grado di determinare o subire una situazione di conflitto. Si faccia, quindi, riferimento a tale precisazione in relazione agli obblighi del Patto in materia di conflitto di interessi, che già opera in senso mitigativo

- quanto al quesito 1 sub B), con riferimento all'ambito applicativo della clausola del Patto di integrità in relazione al personale della stazione appaltante, si ritiene che il corretto riferimento normativo sia costituito dalle disposizioni di cui all'art. 16 del D.lgs. 36/2023 (nonché, relativamente alla Commissione, quella di cui all'art. 93, comma 5 lett. c) che regola, per l'appunto, il conflitto di interessi, precisando che rileva chiunque interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione e sia in grado di influenzarne in qualsiasi modo il risultato. Tale norma è espressamente richiamata dall'art. 3, punto 2, del Patto di Integrità, il quale dispone che l'Amministrazione

si impegna a «rispettare le norme in materia di conflitto di interessi, secondo quanto disposto dagli articoli 16 e 93 del D.lgs. 36/2023, e attivare le relative operazioni di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni a tal fine rese».

- quanto al quesito 2: si conferma, come peraltro espressamente previsto dal citato art. 2, comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62

2) Domanda

1. Si chiede di confermare che il parametro “Potenza utile (kW)”, richiesto nel Disciplinare di gara come parametro oggetto di valutazione, debba essere riferito alla potenza nominale del generatore, e che non siano ammessi criteri di equivalenza o valori derivanti da elaborazioni software, al fine di garantire l’uniformità e la confrontabilità dei dati tecnici dichiarati da tutti gli operatori economici.

2. Si chiede di confermare che, con riferimento ai sistemi di gating respiratorio descritti nella documentazione di gara, l’oggetto della fornitura sia limitato alle funzionalità software di acquisizione 4D e al relativo interfacciamento con segnali di trigger provenienti da sistemi già disponibili, e che non sia pertanto richiesta la fornitura di dispositivi hardware dedicati alla rilevazione del segnale respiratorio.

3. Con riferimento all’articolo 3.6 del Capitolato Tecnico, si rileva che l’inclusione nel contratto di manutenzione a carico del fornitore dei danni accidentali trasferisce indebitamente i rischi del committente al fornitore medesimo, che non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza sui beni oggetto di fornitura, ne’ riveste la posizione di dover esercitare la custodia e/o vigilanza o di approntare misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso. Invero, l’indebito trasferimento di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica e manutenzione di un bene a disposizione dell’ente H24, di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assorgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione in quanto nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l’attività manutentiva eseguita. Inoltre, le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo predisporre per la messa in atto di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi. Per quanto sopra esposto, tale previsione non consente al concorrente di valorizzare economicamente l’entità di detti potenziali oneri e costi con la conseguenza che l’importo dell’offerta relativo a tale voce è non solo indeterminato, ma anche indeterminabile.

Si chiede quindi di confermare che i danni derivanti da eventi accidentali non siano compresi nel servizio di manutenzione del sistema carico del fornitore bensì di codesta amministrazione ai sensi dell’art. 2051 c.c. applicabile alla presenta commessa ai sensi dell’art. 12 del D.lgs 36/23.

In subordine, al fine di eliminare tale indeterminatezza, vi chiediamo pertanto di modificare l’art. 3.6 del Capitolato prevedendo l’obbligo di riparazione, senza onere aggiuntivo per l’AOU, per un massimo di n. 1 evento accidentale nell’intero periodo contrattuale entro il limite del 5% del valore della fornitura, ed escludendo in ogni caso l’obbligo di riparazione gratuita per danni causati da eventi esterni quali fenomeni naturali e/o atmosferici, gravi problemi alla struttura Ospedaliera ecc.

4. Con riferimento all’art. 4 del Capitolato Tecnico e alla vigente normativa, segnatamente dall’art.126, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 , a tenor del quale “Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”, si richiede l’adeguamento delle penali di cui al suddetto articolo con quanto stabilito dalla vigente normativa, con espressa previsione di un limite massimo che non superi il 10% dell’ammontare netto del canone annuale di manutenzione.

Risposta

- quanto al quesito sub 1, si vedano le Rettifiche n. 1-2, pubblicate nel documento AQ_TC Simulatori_Rettifiche documentazione di gara.
- quanto al quesito sub 2, si conferma.
- quanto al quesito sub 3, relativo alle condizioni di assistenza e manutenzione previste dal par. 3.6 dell'Allegato 1 – Capitolato tecnico, si fa presente che Il Capitolato tecnico richiede la prestazione di un servizio connesso di assistenza e manutenzione “full-risk”, coerente con l'esigenza di garantire la massima operatività delle strutture sanitarie pubbliche e prevede, a tal fine, apposite clausole, normalmente previste in analoghe iniziative pubbliche nel settore delle apparecchiature elettromedicali. Ciò nondimeno, al fine di rendere la prestazione in argomento maggiormente determinabile e valutabile dagli operatori economici, la clausola è stata precisata e integrata con un meccanismo di limitazioni ed esclusioni; si veda la Rettifica n. 3 pubblicata nel documento AQ_TC Simulatori_Rettifiche documentazione di gara.
- quanto al quesito sub 4, relativo all'ammontare delle penali da ritardo, si fa presente che il limite all'ammontare delle predette penali è già espressamente previsto, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 126 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, nella documentazione di gara e nelle condizioni dell'Accordo Quadro. Si veda, al riguardo, quanto previsto dall'art. 12, comma 4, dello Schema di Accordo Quadro.

3) Domanda

Relativamente alla riduzione applicabile all'importo della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 106 comma 8 del D.lgs 36/23 indicata nella misura del 30 per cento per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 e all'ulteriore riduzione del 10 per cento in caso di presentazione di una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, si chiede di confermare che sia possibile cumulare con tali riduzioni l'ulteriore riduzione del 20 per cento in caso di possesso della certificazione relativa ai sistemi di gestione ambientale UNI EN ISO 14001, prevista all'allegato II.13 del Dlgs 36/23, che risulta, ad avviso della scrivente, senz'altro pertinente rispetto all'oggetto della presente procedura.

Per quanto sopra, si chiede di confermare che sia corretto emettere una cauzione cumulando le riduzioni del 30% + 10% + 20% previste dal comma 8 dell'art. 106 del Dlgs. 36/23

Risposta

Non si conferma, il plafond indicato nel quesito per l'ultima riduzione non appare corretto. Al riguardo si fa presente che Il Disciplinare di gara prevede, ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D.lgs. 36/2023, le seguenti riduzioni dell'importo della garanzia, cumulabili nei casi e alle condizioni ivi previste. L'Operatore Economico, precisamente, potrà beneficiare delle seguenti riduzioni:

- Riduzione del 30%, qualora risulti in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.;
- Ulteriore riduzione del 10%, qualora presenti una fideiussione emessa e firmata digitalmente secondo le modalità previste dall'art. 106, comma 3;
- Un ulteriore riduzione del (si veda par. 10 Disciplinare di gara):
 - 15% in caso di possesso della certificazione UNI CEI EN ISO 13485 in corso di validità,
 - 5% in caso di possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 in corso di validità.

In caso di possesso della sola certificazione UNI EN ISO 14001, come indicato esemplificativamente nel quesito, la terza riduzione cumulabile sarà pari, pertanto, al 5%.

Ciò in quanto l'art. 106, comma 8, quarto periodo, del D.Lgs. 36/2023 non attribuisce automaticamente la percentuale di riduzione del 20% a ciascuna certificazione elencata nell'Allegato II.13. La norma citata stabilisce un limite massimo

complessivo del 20% entro il quale la stazione appaltante, nei documenti di gara, individua, tra quelle indicate nell'Allegato II.13, quali certificazioni applicare e fissa per ciascuna il relativo importo. È il Disciplinare, dunque, a determinare la misura della riduzione, non l'Allegato. Nel caso di specie, il Disciplinare relativo alla presente gara ha ripartito il plafond massimo del 20% attribuendo il 15% alla certificazione UNI CEI EN ISO 13485 e il 5% alla UNI EN ISO 14001. Ne consegue che l'operatore in possesso della sola ISO 14001 può beneficiare di un'ulteriore riduzione del 5%, cumulabile con le precedenti, e non del 20% indicato nel quesito.

4) Domanda

A) Con riferimento alla dichiarazione che il concorrente è tenuto a rendere in merito all'eventuale utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nella predisposizione dell'offerta tecnica, si chiede a codesta rispettabile Amministrazione di confermare che, ai fini di tale obbligo informativo, rilevino unicamente impieghi di natura sostanziale, nei quali il sistema di intelligenza artificiale abbia contribuito in modo significativo all'elaborazione dell'offerta tecnica – nonché in caso di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale appositamente sviluppati per la predisposizione della documentazione di gara in procedure di affidamento – e non anche forme di utilizzo meramente ausiliarie e non idonee a incidere materialmente sul contenuto finale dell'offerta quali, ad esempio, l'impiego di strumenti come Microsoft Copilot, ivi inclusi eventuali agenti sviluppati con quest'ultimo, per attività di supporto strumentale, come, ad esempio, la revisione linguistica e formale di testi o ricerca di informazioni in un documento, il cui contenuto generato è in ogni caso oggetto di revisione umana.

B) Con riferimento alla dichiarazione che il concorrente è tenuto a rendere in merito all'eventuale utilizzo, in caso di aggiudicazione, di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, e premesso che la descrizione dei software basati sull'intelligenza artificiale eventualmente installati nel prodotto fornito è contenuta nell'offerta tecnica, si chiede a codesta rispettabile Amministrazione di confermare se tale dichiarazione si riferisca ad attività strumentali o accessorie connesse all'esecuzione della prestazione contrattuale quali, ad esempio, attività di installazione, verifica o collaudo dei prodotti forniti o attività di formazione.

Risposta

- quanto al quesito sub A), si conferma. La dichiarazione richiesta dal par. 15.1 del Disciplinare di gara, in conformità al Bando tipo ANAC n. 1/2023 aggiornato con delibera n. 148 del 1 aprile 2026 — «se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale» — è finalizzata a far emergere se e in quale misura l'intelligenza artificiale abbia concorso alla formazione del contenuto dell'offerta tecnica. Il verbo "avvalersi" presuppone un utilizzo che apporti un contributo effettivo all'elaborazione dell'offerta, non un contatto meramente occasionale o insignificante con strumenti di IA.

Ciò posto, la stazione appaltante ritiene che l'obbligo dichiarativo in argomento riguardi gli utilizzi di sistemi di intelligenza artificiale che abbiano spiegato un'incidenza sul contenuto sostanziale dell'offerta tecnica, contribuendo in modo significativo alla sua progettazione, elaborazione o definizione dei contenuti tecnici dell'offerta stessa. Pertanto, il concorrente è tenuto a rendere la dichiarazione prevista dalla documentazione di gara qualora si sia avvalso di sistemi di intelligenza artificiale che abbiano comportato un'incidenza sostanziale sul contenuto dell'offerta tecnica.

Non si ritiene, per contro, che rientrino nell'obbligo dichiarativo — in quanto non incidenti sul contenuto sostanziale dell'offerta, ma limitati a un supporto di natura strumentale — gli utilizzi di strumenti di IA per attività meramente accessorie o strumentali quali, a titolo esemplificativo, revisione linguistica od ortografica, ricerca di informazioni in un documento già formato ecc.

- quanto al quesito sub B), La Stazione Appaltante conferma che la dichiarazione richiesta ai concorrenti in caso di aggiudicazione riguarda l'eventuale utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche con riferimento ad attività connesse o accessorie, quali installazione, verifiche o collaudo dei prodotti forniti ecc. Resta inteso che, laddove la descrizione dei software basati su IA sia già contenuta nell'offerta

tecnica, tale descrizione potrà essere richiamata anche ai fini della dichiarazione richiesta dal Disciplinare, senza necessità di ulteriori duplicazioni.

5) Domanda

Spettabile Amministrazione,
con la presente siamo a chiederVi i seguenti chiarimenti:

- Rif. Disciplinare, artt. 13.1 e 16 Disciplinare

Tutta la documentazione viene richiesta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, corredata da traduzione in lingua italiana.

Si chiede di confermare che alcuni documenti che per loro natura sono spesso redatti in lingua diversa dall'italiano (marchi CE, certificazioni di qualità, DICOM Conformance Statement, IHE, checklist, pubblicazioni scientifiche ecc.) possano essere prodotti nella lingua originale.

- Rif. Disciplinare, artt. 15 e 15.1

Si chiede di confermare che il bollo possa essere assolto mediante una Dichiarazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona avente i poteri di impegnare la ditta o in possesso di Procura, di autorizzazione all'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.15 del DPR 642/1972 con estremi della relativa autorizzazione.

- Rif. Capitolato, art. 4

Si chiede di confermare che le penali giornaliere e complessive saranno applicate nel rispetto dei limiti minimi e massimi di cui all'art. 126 del Dlgs 36/2023, ovvero in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e che non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Risposta

- quanto al primo quesito: si conferma che la tipologia di documentazione indicata nel quesito (quali, a titolo esemplificativo, marchi CE, certificazioni di qualità, DICOM Conformance Statement, documentazione IHE, checklist, pubblicazioni scientifiche) può essere prodotta direttamente nella lingua originale purché, come previsto dal Disciplinare di gara, sia redatta in lingua inglese. Si rammenta, inoltre, che la traduzione giurata è richiesta per la documentazione redatta in altra lingua diversa dall'italiano ad eccezione della lingua inglese, per la quale è ammessa la traduzione semplice;

- quanto al secondo quesito, si conferma: l'imposta di bollo può essere assolta anche mediante dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto munito dei necessari poteri, attestante l'assolvimento in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972, con indicazione degli estremi della relativa autorizzazione;

- quanto al terzo quesito, si conferma che l'applicazione delle penali avverrà nel rispetto dell'art. 126 del D.lgs. n. 36/2023. Si veda la risposta al precedente quesito n. 2.

6) Domanda

In considerazione che non è dato effettuare il sopralluogo si chiede di confermare che eventuali lavori necessari all'installazione dell'apparecchiatura da installare sono a carico della SA per tutti i siti coinvolti.

Risposta

Si conferma, si veda quanto ben chiaramente precisato nel par. 3.1 del Capitolato tecnico.

7) Domanda

Con riferimento alla procedura di gara chiediamo di voler confermare che:

a) la normativa di gara non prevede costi della manodopera e, conseguentemente, i concorrenti non sono tenuti a indicare i propri eventuali costi della manodopera;

b) la normativa di gara non indica ai sensi dell'art 11 del D.lgs 36/2023 il CCNL applicato e i concorrenti non sono tenuti a fornire indicazioni in merito al CCNL da essi applicato

Risposta

Si conferma, non è richiesta l'indicazione dei costi della manodopera né del CCNL applicato.